

TI_GERICHTE 80.2014.188 vom 9. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2014.188

FR: TI_GERICHTE 80.2014.188 du 9 juillet 2014

IT: TI_GERICHTE 80.2014.188 del 9 luglio 2014

Regeste

Procedura: rettifica di errori di calcolo e di scrittura, rimedi giuridici, non contestazione di altri elementi della tassazione

Erwägungen

E. 1.1

Gli articoli 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Il termine di 30 giorni dalla notificazione per interporre reclamo all'autorità di tassazione è un termine perentorio poiché stabilito dalla legge (art. 192 cpv. 1 LT) e di conseguenza non può essere prorogato.

E. 1.2

Nel caso in esame, contro la decisione di tassazione del 12 dicembre 2012 per il periodo fiscale 2010 la ricorrente ha interposto reclamo solo il 23 marzo 2013. Il termine per presentare reclamo era pertanto manifestamente tardivo. Ciò è pure stato comunicato alla ricorrente nell'udienza tenutasi il 10 settembre 2013, come si evince dal tenore del verbale sottoscritto dalle parti: La contribuente ha inoltrato reclamo contro la notifica IC e IFD del 2010. La notifica porta la data 12 dicembre 2012 e la lettera di reclamo è stata timbrata presso i nostri uffici con data 29 marzo 2013. La richiesta è palesamente tardiva e dopo le spiegazioni del caso la contribuente decide il ritiro dello stesso. Per quanto riguarda l'immobile di _____ erroneamente esposto sotto _____, si trova d'accordo per la rettificazione degli anni 2008, 2009 e 2010". Successivamente, il 25 settembre 2013, l'Ufficio di tassazione ha emesso la decisione dopo rettificazione, indicando che si era proceduto alla rettifica del riparto intercomunale come da verbale sottoscritto il 10 settembre 2013. Contro questa decisione la contribuente ha presentato reclamo, poi respinto, ed ha in seguito interposto ricorso presso questo Tribunale.

E. 1.3

All'udienza del 29 aprile 2015 dinanzi a questa Camera l'autorità fiscale ha ribadito che il reclamo contro la decisione di tassazione del 12 dicembre 2012 era tardivo e che la contribuente, dopo le debite spiegazioni, lo aveva ritirato. Ha quindi spiegato che, per mere ragioni legate al sistema informatico, ha dovuto emettere insieme alla rettifica del riparto intercomunale anche delle "nuove decisioni di tassazione", che tuttavia non equivalevano ad una nuova notificazione delle decisioni già passate in giudicato. L'Ufficio di tassazione ha reso altresì noto che il problema informatico è stato nel frattempo risolto.

E. 2.1

È pacifico che l'errore di attribuzione nel riparto, per i periodi fiscali 2008, 2009 e 2010, dell'immobile di _____ al Comune di _____ è una semplice svista, che ha potuto essere soggetta a rettifica.

E. 2.2

Difatti, l'art. 235 cpv. 1 LT (di uguale tenore dell'art. 150 cpv. 1 LIFD) stabilisce che gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica. Il cpv. 2 precisa che la rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza. Per errore va intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell'affermare che tali disposizioni si riferiscono unicamente ai cosiddetti "errori di cancelleria", che sorgono nella fase espressiva e non formativa della volontà dell'autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2^a ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271). Sono in particolare escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame (decisione TF n. 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, con riferimento a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3^a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).

E. 2.3

L'autorità fiscale, acconsentendo alla richiesta di rettifica della contribuente, ha pertanto agito correttamente. Del resto, tale modo di procedere è stato convenuto fra le parti nell'udienza del 10 settembre 2013. Come visto, per procedere alla rettifica del riparto intercomunale, l'Ufficio di tassazione ha dovuto emettere delle nuove decisioni di tassazione dopo rettificazione, che sono semplicemente una conseguenza della rettifica del riparto intercomunale, che per ragioni informatiche non poteva avvenire senza emettere nel contempo delle "nuove" decisioni.

E. 2.4

Ora, a prescindere dalla necessità o meno, per l'autorità fiscale, di adottare una nuova decisione di tassazione, in seguito alla rettifica del solo riparto intercomunale, è escluso in ogni caso che ciò consentisse di rimettere in discussione aspetti della tassazione estranei alla rettifica in sé. È vero, infatti, che gli articoli art. 235 cpv. 3 LT e 150 cpv. 2 LIFD prevedono che la rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza. Tuttavia, come è evidente, considerata la natura dell'istituto giuridico in discussione, il rimedio giuridico non può servire a rimettere in discussione altri elementi della tassazione (cfr. Casanova/Zweifel, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht –Direkte Steuern, Zurigo 2008, p. 384 e giurisprudenza citata; inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 9 ad art. 150 LIFD, p. 1272; Vallender/Looser, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. 1/2b, 2^a ediz., Basilea 2008, n. 13 ad art. 150 LIFD, p. 483).

E. 2.5

L'Ufficio di tassazione non avrebbe pertanto dovuto entrare nel merito delle contestazioni concernenti il reddito d'altra fonte, poiché la decisione di tassazione era già passata in

giudicato e la rettifica concerneva esclusivamente l'attribuzione della sostanza immobiliare stabilita con il riparto intercomunale. Quando l'istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso. La decisione impugnata deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga conto del difetto procedurale (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.116 del 3 ottobre 2003, in RtiD I-2004 n. 16t). Con la decisione impugnata, l'autorità fiscale avrebbe semplicemente dovuto constatare che la decisione di tassazione era già passata in giudicato e che quindi non erano adempiuti i presupposti per entrare nel merito del reclamo della contribuente. Tale conclusione si imponeva a maggior ragione alla luce della circostanza che la reclamante aveva ritirato il suo reclamo nel corso dell'udienza del 10 settembre 2013.

E. 2.6

Visto quanto precede, ne consegue che la vertenza in oggetto era da considerarsi già conclusa nel momento in cui la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione del 12 dicembre 2012. Tutto ciò che è avvenuto in seguito non merita ulteriore disamina e in particolare questa Camera non deve entrare nel merito delle censure sollevate con il ricorso. L'Ufficio di tassazione è difatti solo per un'incomprensibile svista entrato nel merito del reclamo del 21 ottobre 2013 contro le decisioni dopo rettificazione del 25 settembre 2013, che ha portato ad un'ulteriore udienza tra le parti e ad un vasto scambio di corrispondenza, finché l'autorità fiscale ha in seguito rilasciato nuovamente una decisione su reclamo per il periodo fiscale 2010, contro la quale la contribuente è poi insorta presso questo Tribunale.

E. 3

Per tutte queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. La tassa di giustizia e le spese processuali, ridotte e eccezionalmente, per tener conto del fatto che la procedura di ricorso è stata condizionata da un errore dell'Ufficio di tassazione, sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). _____ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.